

61962J0026

SENTENZA DELLA CORTE DEL 5 FEBBRAIO 1963. - NV ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS E L'AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE. - (DOMANDA DI PRONUNZIA PREGIUDIZIALE, PROPOSTA DALLA TARIEFCOMMISSIE DI AMSTERDAM IL 16 AGOSTO 1962). - CAUSA 26/62.

raccolta della giurisprudenza

edizione francese pagina 00003

edizione olandese pagina 00003

edizione tedesca pagina 00003

edizione italiana pagina 00003

edizione speciale inglese pagina 00001

edizione speciale danese pagina 00375

edizione speciale greca pagina 00863

edizione speciale portoghese pagina 00205

edizione speciale spagnola pagina 00333

edizione speciale svedese pagina 00161

edizione speciale finlandese pagina 00161

Massima

Parti

Oggetto della causa

Motivazione della sentenza

Decisione relativa alle spese

Dispositivo

Parole chiave

++++

1 . PROCEDURA - PRONUNCIA IN VIA PREGIUDIZIALE - COMPETENZA DELLA CORTE - FONDAMENTO - INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO

(TRATTATO CEE, ARTICOLO 177 A)

2 . PROCEDURA - PRONUNCIA IN VIA PREGIUDIZIALE - QUESTIONE SOTTOPOSTA - SCELTA - RILEVANZA

(TRATTATO CEE, ARTICOLO 177 A)

3 . COMUNITA ECONOMICA EUROPEA - NATURA - TITOLARI DI DIRITTI SOGGETTI AD OBBLIGHI - PRIVATI CITTADINI

4 . STATI MEMBRI DELLA CEE - OBBLIGHI - INADEMPIENZE - FORI NAZIONALI - DIRITTI DEI PRIVATI CITTADINI

(TRATTATO CEE, ARTICOLI 169 E 170)

5 . DAZI DOGANALI - MAGGIORAZIONE - DIVIETO - EFFETTI IMMEDIATI - DIRITTI INDIVIDUALI - TUTELA

6 . DAZI DOGANALI - MAGGIORAZIONE - ACCERTAMENTO - DAZI APPLICATI - CONCETTO

(TRATTATO CEE, ARTICOLO 12)

7 . DAZI DOGANALI - MAGGIORAZIONE - CONCETTO

(TRATTATO CEE, ARTICOLO 12)

Massima

1. PER FONDARE LA COMPETENZA DELLA CORTE A PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE E NECESSARIO E SUFFICIENTE CHE DALLA QUESTIONE SOTTOPOSTA RISULTI IN MODO GIURIDICAMENTE IDONEO CHE SI TRATTA DELLA INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO .

2. ALLORCHE LA CORTE E CHIAMATA A PRONUNCIARSI IN VIA PREGIUDIZIALE, SFUGGONO AL SUO APPREZZAMENTO LE CONSIDERAZIONI CHE HAN POTUTO DETERMINARE LA SCELTA DELLE QUESTIONI DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE ED ALTRESI' LA RILEVANZA CHE LE QUESTIONI STESSE POSSONO AVERE NELLA LITE DAVANTI AD ESSO PENDENTE .

3. LA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL CAMPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE A FAVORE DEL QUALE GLI STATI MEMBRI HANNO RINUNZIATO, SE PURE IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI ED AL QUALE SONO SOGGETTI NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI, MA PURE I LORO CITTADINI .

IL DIRITTO COMUNITARIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE NORME EMANATE DAGLI STATI MEMBRI, NELLO STESSO MODO IN CUI IMPONE AI SINGOLI DEGLI OBBLIGHI, ATTRIBUISCE LORO DEI DIRITTI SOGGETTIVI . TALI DIRITTI SORGONO NON SOLTANTO ALLORCHE IL TRATTATO ESPRESSAMENTE LI MENZIONA, MA ANCHE QUALE CONTROPARTITA DI PRECISI OBBLIGHI CHE IL TRATTATO IMPONE AI SINGOLI, AGLI STATI MEMBRI ED ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .

4. LA CIRCOSTANZA CHE GLI ARTICOLI 169 E 170 DEL TRATTATO CEE CONSENTANO ALLA COMMISSIONE ED AGLI STATI MEMBRI DI CONVENIRE DAVANTI ALLA CORTE LO STATO CHE VENGA MENO AI SUOI OBBLIGHI, NON IMPLICA CHE AI SINGOLI SIA PRECLUSO DI FAR VALERE DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI .

5. SECONDO LO SPIRITO E LA STRUTTURA DEL TRATTATO, L' ARTICOLO 12 HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .

6. DALLA LETTERA E DALLO SPIRITO DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO EMERGE CHE PER STABILIRE SE UN DAZIO DOGANALE O UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE SIA STATO MAGGIORATO IN SPREGIO AL DIVIETO IVI SANCITO, SI DEVE AVER RIGUARDO AL DAZIO O ALLA TASSA EFFETTIVAMENTE APPLICATA ALLA DATA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO .

7. AI SENSI DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO COSTITUISCE UN ILLECITO AUMENTO LA TASSAZIONE, DOPO L' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, D' UN PRODOTTO AD UN' ALIQUOTA PIU ELEVATA, SENZA RIGUARDO AL FATTO SE TALE MAGGIOR AGGRAVIO DIPENDA DA UNA VERA E PROPRIA MAGGIORAZIONE DEL DAZIO DOGANALE OPPURE DA UNA RIELABORAZIONE DELLA TARIFFA CHE ABBAIA COME EFFETTO LA CLASSIFICAZIONE DEL PRODOTTO SOTTO UNA VOCE COLPITA DA UN DAZIO PIU ELEVATO .

Parti

NEL PROCEDIMENTO 26-62

AVENTE AD OGGETTO LA RICHIESTA RIVOLTA ALLA CORTE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 177, 1) COMMA, LETTERA A) E 3) COMMA DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, DALLA TARIEFKOMMISSIE, SUPREMO FORO OLANDESE IN MATERIA FISCALE, E DIRETTA AD OTTENERE, NELLA CAUSA DAVANTI AD ESSA VERTENTE FRA

LA N.V. ALGEMENE TRANSPORT - EN EXPEDITIE ONDERNEMING VAN GEND EN LOOS,

CON SEDE IN UTRECHT, RAPPRESENTATA DAGLI AVVOCATI H.G. STIBBE E L.F.D. TER KUILE, AMBEDUE DEL FORO DI AMSTERDAM, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL CONSOLATO GENERALE DEI PAESI BASSI

E

L' AMMINISTRAZIONE OLANDESE DELLE IMPOSTE,

RAPPRESENTATA DALL' ISPETTORATO DEI DAZI D' IMPORTAZIONE E DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI ZAANDAM, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AMBASCIATA DEI PAESI BASSI,

Oggetto della causa

CHE SIANO RISOLTE IN VIA PREGIUDIZIALE LE SEGUENTI QUESTIONI :

1. SE L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO CEE ABBAIA EFFETTO INTERNO, IN ALTRE PAROLE, SE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI POSSANO TRARRE DIRETTAMENTE DA DETTO ARTICOLO DEI

DIRITTI CHE IL GIUDICE E TENUTO A TUTELARE,

2. IN CASO AFFERMATIVO, SE L' APPLICAZIONE DEL DAZIO DELL' 8 PERCENTO ALL' UREOFORMALDEIDE, PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, IMPORTATA NEI PAESI BASSI DALLA RICORRENTE NELLA CAUSA PRINCIPALE, COSTITUISCA UN AUMENTO ILLECITO AI SENSI DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO CEE, OVVERO SI TRATTI SEMPLICEMENTE DI UNA RAGIONEVOLE MODIFICA DELLA DISCIPLINA IN VIGORE ANTERIORMENTE AL 1) MARZO 1960, MODIFICA CHE, PUR IMPLICANDO UN AUMENTO IN SENSO ARITMETICO, NON SI DEVE RITENERE VIETATA DALL' ARTICOLO 12,

Motivazione della sentenza

I - IL PROCEDIMENTO

SOTTO L' ASPETTO PROCESSUALE, LA DOMANDA DI DECISIONE PREGIUDIZIALE RIVOLTA ALLA CORTE, A NORMA DELL' ARTICOLO 177 DEL TRATTATO CEE, DALLA TARIEFCOMMISSIE, SUPREMO FORO IN MATERIA FISCALE A CIO' LEGITTIMATO DALLO STESSO ARTICOLO, NON HA COSTITUITO OGGETTO DI ECCEZIONI, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO .

II - LA PRIMA QUESTIONE

A - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

IL GOVERNO OLANDESE E IL GOVERNO BELGA CONTESTANO CHE LA CORTE SIA COMPETENTE, SOSTENENDO CHE LA DOMANDA VERTE NON GIA SULL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO, BENSÌ SULLA SUA APPLICAZIONE NELL' AMBITO DEL DIRITTO COSTITUZIONALE OLANDESE . PIU PRECISAMENTE, LA CORTE NON SAREBBE COMPETENTE A STATUIRE SULL' EVENTUALE PREVALENZA DEL TRATTATO CEE RISPETTO AL DIRITTO INTERNO OLANDESE O AD ALTRI TRATTATI STIPULATI DAI PAESI BASSI E RECEPITI NEL LORO ORDINAMENTO GIURIDICO . TALE QUESTIONE SAREBBE DI ESCLUSIVA COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI, SALVE RESTANDO LE POSSIBILITA DI RICORSO A NORMA DEGLI ARTICOLI 169 E 170 DEL TRATTATO .

LA CORTE OSSERVA CHE, NELLA SPECIE, NON LE SI CHIEDE AFFATTO DI APPLICARE IL TRATTATO IN BASE AI PRINCIPI DEL DIRITTO INTERNO OLANDESE, IL CHE RIMANE DI COMPETENZA DEI GIUDICI NAZIONALI, BENSÌ DI PRONUNCIARSI ESCLUSIVAMENTE, IN CONFORMITA ALL' ARTICOLO 177 A) DEL TRATTATO, SULL' INTERPRETAZIONE DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO STESSO NELL' AMBITO DEL DIRITTO COMUNITARIO E SOTTO IL PROFILO DELLA SUA INCIDENZA SUI SINGOLI . QUESTA ECCEZIONE MANCA QUINDI DI GIURIDICO FONDAMENTO .

IL GOVERNO BELGA ECCEPISCE ANCORA L' INCOMPETENZA DELLA CORTE, SOSTENENDO CHE LA SOLUZIONE DELLA PRIMA QUESTIONE SOLLEVATA SAREBBE SENZA RILIEVO SULLA DEFINIZIONE DELLA LITE PENDENTE DAVANTI ALLA TARIEFCOMMISSIE .

LA CORTE RILEVA CHE, NELLA PRESENTE CONTROVERSIA, AI FINI DELLA COMPETENZA E NECESSARIO E SUFFICIENTE CHE LA QUESTIONE PREGIUDIZIALE VERTA SULL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO, MENTRE SFUGGONO AL SUO APPREZZAMENTO LE CONSIDERAZIONI CHE HANNO POTUTO DETERMINARE LA SCELTA DELLE QUESTIONI DA PARTE DEL GIUDICE NAZIONALE, E ALTRESÌ LA RILEVANZA CHE LE QUESTIONI STESSE POSSONO AVERE, A GIUDIZIO DELLA TARIEFCOMMISSIE, NELLA LITE DAVANTI AD ESSA PENDENTE .

IL TENORE DELLE QUESTIONI SOTTOPOSTE ALLA CORTE INDICA CHE ESSE RIGUARDANO L' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO E RIENTRANO PERCIO' NELLA COMPETENZA DI QUESTO COLLEGIO .

PERTANTO QUESTA ECCEZIONE E DEL PARI INFONDATA .

B - NEL MERITO

LA PRIMA QUESTIONE DEFERITA ALLA CORTE DALLA TARIEFCOMMISSIE CONSISTE NELLO STABILIRE SE L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO ABBA EFFICACIA IMMEDIATA NEGLI ORDINAMENTI INTERNI DEGLI STATI MEMBRI, ATTRIBUENDO AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE IL GIUDICE NAZIONALE HA IL DOVERE DI TUTELARE .

PER ACCERTARE SE LE DISPOSIZIONI DI UN TRATTATO INTERNAZIONALE ABBIANO TALE VALORE, SI DEVE AVER RIGUARDO ALLO SPIRITO, ALLA STRUTTURA ED AL TENORE DI ESSO .

LO SCOPO DEL TRATTATO CEE, CIOE L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE IL CUI FUNZIONAMENTO INCIDE DIRETTAMENTE SUI SOGGETTI DELLA COMUNITA, IMPLICA CHE ESSO VA AL DI LA DI UN ACCORDO CHE SI LIMITASSE A CREARE DEGLI OBBLIGHI RECIPROCI FRA GLI STATI CONTRAENTI .

CIO' E CONFERMATO DAL PREAMBOLO DEL TRATTATO IL QUALE, OLTRE A MENZIONARE I GOVERNI, FA RICHIAMO AI POPOLI E, PIU CONCRETAMENTE ANCORA, DALLA INSTAURAZIONE DI ORGANI INVESTITI ISTITUZIONALMENTE DI POTERI SOVRANI DA ESERCITARSI NEI CONFRONTI SIA DEGLI

STATI MEMBRI SIA DEI LORO CITTADINI . VA POI RILEVATO CHE I CITTADINI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITA COLLABORANO, ATTRAVERSO IL PARLAMENTO EUROPEO E IL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE, ALLE ATTIVITA DELLA COMUNITA STESSA . OLTRACCIO', LA FUNZIONE ATTRIBUITA ALLA CORTE DI GIUSTIZIA DALL' ARTICOLO 177, FUNZIONE IL CUI SCOPO E DI GARANTIRE L' UNIFORME INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO DA PARTE DEI GIUDICI NAZIONALI, COSTITUISCE LA RIPROVA DEL FATTO CHE GLI STATI HANNO RICONOSCIUTO AL DIRITTO COMUNITARIO UN' AUTORITA TALE DA POTER ESSER FATTO VALERE DAI LORO CITTADINI DAVANTI A DETTI GIUDICI . IN CONSIDERAZIONE DI TUTTE QUESTE CIRCOSTANZE SI DEVE CONCLUDERE CHE LA COMUNITA COSTITUISCE UN ORDINAMENTO GIURIDICO DI NUOVO GENERE NEL CAMPO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEL QUALE GLI STATI HANNO RINUNZIATO, ANCHE SE IN SETTORI LIMITATI, AI LORO POTERI SOVRANI, ORDINAMENTO CHE RICONOSCE COME SOGGETTI, NON SOLTANTO GLI STATI MEMBRI MA ANCHE I LORO CITTADINI .

PERTANTO IL DIRITTO COMUNITARIO, INDIPENDENTEMENTE DALLE NORME EMANANTI DAGLI STATI MEMBRI, NELLO STESSO MODO IN CUI IMPONE AI SINGOLI DEGLI OBBLIGHI, ATTRIBUISCE LORO DEI DIRITTI SOGGETTIVI . SI DEVE RITENERE CHE QUESTI SUSSISTANO, NON SOLTANTO NEI CASI IN CUI IL TRATTATO ESPRESSAMENTE LI MENZIONA, MA ANCHE COME CONTROPARTITA DI PRECISI OBBLIGHI IMPOSTI DAL TRATTATO AI SINGOLI, AGLI STATI MEMBRI O ALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE .

TENUTO CONTO DELLA STRUTTURA DEL TRATTATO IN MATERIA DI DAZI DOGANALI E DI TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE, VA RILEVATO CHE L' ARTICOLO 9 - SECONDO IL QUALE LA COMUNITA E FONDATA SU UN' UNIONE DOGANALE - SANCISCE COME PRINCIPIO FONDAMENTALE IL DIVIETO DI TALI DAZI E TASSE . QUESTA DISPOSIZIONE, COLLOCATA ALL' INIZIO DELLA SECONDA PARTE DEL TRATTATO CHE DEFINISCE I " FONDAMENTI DELLA COMUNITA ", VIENE CONCRETATA E ATTUATA DALL' ARTICOLO 12 .

IL DISPOSTO DELL' ARTICOLO 12 PONE UN DIVIETO CHIARO E INCONDIZIONATO CHE SI CONCRETA IN UN OBBLIGO NON GIA DI FARE, BENSÌ DI NON FARE . A QUESTO OBBLIGO NON FA RISCONTRO ALCUNA FACOLTA DEGLI STATI DI SUBORDINARNE L' EFFICACIA ALL' EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO DI DIRITTO INTERNO . IL DIVIETO DELL' ARTICOLO 12 E PER SUA NATURA PERFETTAMENTE ATTO A PRODURRE DIRETTAMENTE DEGLI EFFETTI SUI RAPPORTI GIURIDICI INTERCORRENTI FRA GLI STATI MEMBRI ED I LORO AMMINISTRATI .

PER LA SUA ATTUAZIONE, QUINDI, L' ARTICOLO 12 NON RICHIEDE INTERVENTI LEGISLATIVI DEGLI STATI . IL FATTO, POI, CHE QUESTO STESSO ARTICOLO DESIGNI GLI STATI MEMBRI COME SOGGETTI DELL' OBBLIGO DI NON FARE NON SIGNIFICA AFFATTO CHE GLI AMMINISTRATI NON SE NE POSSANO AVVALERE . L' ARGOMENTO CHE I TRE GOVERNI CHE HAN DEPOSITATO OSSERVAZIONI SCRITTE TRAGGONO DAGLI ARTICOLI 169 E 170 DEL TRATTATO E DEL RESTO INFONDATA . LA CIRCOSTANZA CHE GLI OR CITATI ARTICOLI CONSENTANO ALLA COMMISSIONE E AGLI STATI MEMBRI DI CONVENIRE DAVANTI ALLA CORTE LO STATO CHE SIA VENUTO MENO AI SUOI OBBLIGHI NON IMPLICA INFATTI CHE AI SINGOLI SIA PRECLUSO DI FAR VALERE GLI OBBLIGHI STESSI DAVANTI AL GIUDICE NAZIONALE, PRECISAMENTE COME QUANDO IL TRATTATO FORNISCE ALLA COMMISSIONE I MEZZI PER IMPORRE AGLI AMMINISTRATI L' OSSERVANZA DEI LORO OBBLIGHI, NON ESCLUDE CON CIO' LA POSSIBILITA CHE, NELLE CONTROVERSIE FRA SINGOLI DAVANTI AD UN GIUDICE NAZIONALE, QUESTI POSSANO FAR VALERE LA VIOLAZIONE DI TALI OBBLIGHI .

OVE LE GARANZIE CONTRO LA VIOLAZIONE DELL' ARTICOLO 12 DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI VENISSERO LIMITATE A QUELLE OFFERTE DAGLI ARTICOLI 169 E 170, I DIRITTI INDIVIDUALI DEGLI AMMINISTRATI RIMARREBBERO PRIVI DI TUTELA GIURISDIZIONALE DIRETTA . INOLTRE, IL RICORSO A DETTI ARTICOLI RISCHIEREBBE DI ESSERE INEFFICACE QUALORA DOVESSE INTERVENIRE SOLO DOPO L' ESECUZIONE DI UN PROVVEDIMENTO INTERNO ADOTTATO IN VIOLAZIONE DELLE NORME DEL TRATTATO . LA VIGILANZA DEI SINGOLI, INTERESSATI ALLA SALVAGUARDIA DEI LORO DIRITTI, COSTITUISCE D' ALTRONDE UN EFFICACE CONTROLLO CHE SI AGGIUNGE A QUELLO CHE GLI ARTICOLI 169 E 170 AFFIDANO ALLA DILIGENZA DELLA COMMISSIONE E DEGLI STATI MEMBRI .

DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO EMERGE CHE, SECONDO LO SPIRITO, LA STRUTTURA ED IL TENORE DEL TRATTATO, L' ARTICOLO 12 HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI SOGGETTIVI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .

III - LA SECONDA QUESTIONE

A - SULLA COMPETENZA DELLA CORTE

I GOVERNI BELGA E OLANDESE SOSTENGONO CHE IL MODO IN CUI LA QUESTIONE E FORMULATA RICHIEDEREBBE CHE LA CORTE ESAMINASSE LA CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELL' UREOFORMALDEIDE IMPORTATA NEI PAESI BASSI, ED IN MERITO ALLA QUALE LA VAN GEND EN LOOS E L' ISPETTORATO DEI DAZI D' IMPORTAZIONE E DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI ZAANDAM SOSTENGONO OPINIONI CONTRASTANTI CON RIGUARDO AL " TARIEFBESLUIT " DEL 1947; CHE, DATA LA SUA IMPOSTAZIONE, IL PROBLEMA NON VERTEREBBE SULL' INTERPRETAZIONE DEL TRATTATO, BENSÌ SULL' APPLICAZIONE DELLE NORME DOGANALI OLANDESI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI AMINOPLASTI, IL CHE ESULEREBBE DAI POTERI CHE L' ARTICOLO 177 A) ATTRIBUISCE A QUESTO COLLEGIO; LA DOMANDA DELLA TARIEFKOMMISSIE ESORBITEREBBE QUINDI DALLA COMPETENZA

DELLA CORTE .

LA CORTE OSSERVA CHE LA QUESTIONE SOTTOPOSTA DALLA TARIEFKOMMISSIE SI RISOLVE IN SOSTANZA NELLO STABILIRE SE, SOTTO L' ASPETTO GIURIDICO, UN AUMENTO EFFETTIVO DEL DAZIO DOGANALE GRAVANTE SU UNA DETERMINATA MERCE, CONSEGUENTE NON ALLA MODIFICA DELL' ALIQUOTA, MA AD UNA NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE IMPOSTA DA MUTATI CRITERI TARIFFARI, CONTRAVVENGA AL DIVIETO DI CUI ALL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO .

SOTTO QUESTO ASPETTO, LA QUESTIONE VERTE SULL' INTERPRETAZIONE DI DETTO ARTICOLO E PIU' PRECISAMENTE SULLA PORTATA DELLA NOZIONE DI DAZI APPLICATI ANTERIORMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO .

LA CORTE E QUINDI COMPETENTE A RISOLVERE LA QUESTIONE .

B - NEL MERITO

DALLA LETTERA E DALLO SPIRITO DELL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO EMERGE CHE, PER STABILIRE SE UN DAZIO DOGANALE, O UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE, SIANO STATI AUMENTATI IN ISPREGIO AL DIVIETO IVI SANCITO, SI DEVE AVER RIGUARDO AL DAZIO, O ALLA TASSA, EFFETTIVAMENTE APPLICATI ALLA DATA DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO .

D' ALTRO LATO, L' AUMENTO ILLECITO PUO' DIPENDERE TANTO DA UNA RIELABORAZIONE DELLA TARIFFA CHE ABBA COME EFFETTO LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE SOTTO UNA VOCE COLPITA DA UN DAZIO PIU' ELEVATO, QUANTO DA UNA VERA E PROPRIA MAGGIORAZIONE DEL DAZIO DOGANALE .

QUALORA, IN UNO STATO MEMBRO, LA STESSA MERCE SIA STATA COLPITA, SUCCESSIVAMENTE ALL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO, DA UN DAZIO PIU' ELEVATO, HA SCARSO RILIEVO IL MODO IN CUI L' AUMENTO E AVVENUTO .

L' APPLICAZIONE AL CASO CONCRETO DELL' ARTICOLO 12, IN CONFORMITA ALLA INTERPRETAZIONE DINANZI DATANE, RIENTRA NELLA COMPETENZA DEL GIUDICE NAZIONALE, IL QUALE DOVRA STABILIRE SE LA MERCE DI CUI TRATTASI (NELLA SPECIE L' UREOFORMALDEIDE PROVENIENTE DALLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA) SIA COLPITA, IN FORZA DI NORME DOGANALI POSTE IN VIGORE NEI PAESI BASSI, DA UN DAZIO D' IMPORTAZIONE SUPERIORE A QUELLO CHE AD ESSA SI APPLICAVA IL 1) GENNAIO 1958 . LA CORTE NON HA COMPETENZA PER ACCERTARE QUALE DELLE CONTRASTANTI AFFERMAZIONI FATTE A TAL PROPOSITO IN CORSO DI CAUSA SIA FONDATA E DEVE RIMETTERSI SU CIO' AI GIUDICI NAZIONALI .

Decisione relativa alle spese

LE SPESE SOSTENUTE DALLA COMMISSIONE DELLA CEE E DAI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI CHE HANNO DEPOSITATO OSSERVAZIONI NON POSSONO DAR LUOGO A RIFUSIONE . NEI CONFRONTI DELLE PARTI IN CAUSA, L' ATTUALE GIUDIZIO HA IL CARATTERE DI UN INCIDENTE SOLLEVATO NELLA LITE PENDENTE DAVANTI ALLA TARIEFKOMMISSIE : A QUESTA SPETTA QUINDI PROVVEDERE SULLE SPESE .

Dispositivo

LA CORTE

STATUENDO SULLA DOMANDA SOTTOPOSTALE IN VIA PREGIUDIZIALE DALLA TARIEFKOMMISSIE, CON ORDINANZA DEL 16 AGOSTO 1962, DICHIARA :

- 1) L' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA HA VALORE PRECETTIVO ED ATTRIBUISCE AI SINGOLI DEI DIRITTI CHE I GIUDICI NAZIONALI SONO TENUTI A TUTELARE .
- 2) PER STABILIRE SE UN DAZIO DOGANALE, O UNA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE, SIANO STATI AUMENTATI IN ISPREGIO AL DIVIETO SANCITO DALL' ARTICOLO 12 DEL TRATTATO, SI DEVE AVER RIGUARDO AL DAZIO, O ALLA TASSA, EFFETTIVAMENTE APPLICATI DALLO STATO MEMBRO DI CUI TRATTASI ALL' ATTO DELL' ENTRATA IN VIGORE DEL TRATTATO . L' AUMENTO PUO' ESSERE STATO CAUSATO TANTO DA UNA RIELABORAZIONE DELLA TARIFFA CUI CONSEGUA LA CLASSIFICAZIONE DELLA MERCE SOTTO UNA VOCE COLPITA DA UN DAZIO PIU' ELEVATO, QUANTO DALLA MAGGIORAZIONE DEL DAZIO DOGANALE .
- 3) SPETTA ALLA TARIEFKOMMISSIE PROVVEDERE SULLE SPESE DEL PRESENTE GIUDIZIO .